

Scissione mediante scorporo, niente abuso in caso di successiva cessione

DI FEDERICO COCCHI
E DAVIDE GRECO

Niente abuso del diritto in caso di scorporo del ramo commerciale seguito da cessione in regime di participation exemption della partecipazione nella NewCo beneficiaria.

Questa, una delle conclusioni raggiunte da Assonime nella Circolare n. 14 pubblicata in data 11 maggio 2023 ed avente ad oggetto il nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'articolo 2501.1 del codice civile.

Come sappiamo, il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, nel recepire la direttiva UE 2019/2121, ha introdotto all'interno del nostro ordinamento l'istituto della c.d. scissione mediante scorporo.

Trattasi di operazione successoria ammessa nei soli casi di trasferimento di quote del patrimonio della società scissa in favore di una o più società di nuova costituzione possedute dalla stessa società scissa.

Tale operazione, configurandosi quale operazione in cui non è

previsto alcun concambio e per la quale non è necessario stimare né far emergere il valore corrente degli asset/passività trasferiti alla beneficiaria, nella normalità dei casi, avverrà senza che emerga alcun plusvalore relativo ai beni attribuiti alla beneficiaria.

Trattasi, dunque, di operazione neutrale la quale si discosterà da una normale operazione di scissione parziale avvicinandola, invece, ad un'operazione di conferimento di beni mediante apporto in virtù del fatto che a seguito di tale tipologia di scissione le azioni o quote emesse dalla società beneficiaria, a fronte del patrimonio trasferito, non verranno attribuite ai soci della società scissa bensì alla stessa società scissa.

Punto interessante della relazione offerta da Assonime nella propria Circolare 14/2023 è sicuramente quello relativo al tema del rapporto tra tale operazione e l'abuso del diritto.

In particolare, è stata attribuita piena legittima fiscale:

della scelta di procedere, con riguardo a beni o a compendi non costituenti aziende, alla più con-

veniente scissione mediante scorporo piuttosto che al più oneroso conferimento;

e al perfezionamento di tale operazione posta in essere allo scopo di cedere, in un momento successivo, la partecipazione nella società beneficiaria.

Con particolare riferimento al punto sub 2) è stato osservato che "se lo scorporo riguarda un ramo di azienda la sequenza negoziale ipotizzata genera effetti sostanzialmente analoghi a quelli di un conferimento di azienda abbinato alla successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria. Poiché in un conferimento di azienda tale fattispecie dà luogo a plusvalenze in regime PEX ed è qualificata dall'ordinamento come non abusiva (cfr. l'art. 176, comma 3, del TUIR) motivi logici e sistematici inducono a ritenere che debbano valere a fortiori analoghe conclusioni anche nel caso di scissione mediante scorporo".

Di seguito, un esempio di scissione mediante scorporo.

Abbiamo ipotizzato che la società "scindenda", fosse compo-

sta da due rami aziendali (il primo commerciale mentre, il secondo, immobiliare).

L'operazione di scissione mediante scorporo vedrebbe, quale oggetto di trasferimento, il ramo commerciale della società scindenda al fine ultimo di permettere a quest'ultima, post operazione e decorso almeno un anno dal perfezionamento della scissione, di poter alienare la partecipazione detenuta nella NewCo commerciale in regime di participation exemption. Così facendo, infatti, verrebbero rispettati tutti i requisiti previsti e richiesti dall'articolo 87 del TUIR.

Tale tipo di operazione, stando ai chiarimenti offerti da Assonime, dovrebbe potersi legittimamente realizzare senza possibilità di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di ipotesi di abuso del diritto ex articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Secondo Assonime, infatti, (vedi. Pag. 22) "si potrebbe prima far osservare che anche uno schema di questo tipo debba ritenersi esente da profili di abuso".